

ALLEGATO B  
al N. di Rep. 105989/1507



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

STATUTO DELLA "AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - Cooperativa sociale - Società Cooperativa" - Onlus - detta anche "AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Trieste, la società denominata "AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - Cooperativa sociale - Società Cooperativa" - Onlus - detta anche "AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria o anticipatamente sciolta a norma di legge.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, le norme del codice civile, le leggi speciali in materia di cooperative, nonché le disposizioni previste dal Capo V, Titolo V del codice civile in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La cooperativa ha lo scopo:

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili, quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali o dagli organi giudiziari e dal resto della compagine sociale, assolvendo dunque alla funzione sociale di difesa dell'occupazione;
- di ottenere tramite la gestione in forma associata

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci; -----

- di favorire la formazione professionale di tutti i soci mediante corsi, lezioni o qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo all'apprendimento e all'aggiornamento della professione.-----

La cultura e la pratica aziendale si ispireranno ai principi fondanti una imprenditorialità sociale che pone tra i suoi fini il contributo al progredire congiunto di tre ecologie: della mente, del sociale e dell'ambiente.-----

La cooperativa intende favorire la diversificazione e la molteplicità delle attività produttive al fine di sviluppare l'incontro, la collaborazione e lo scambio tra diverse professionalità e soggetti.-----

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. -----

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. -----

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile. -----

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n°318. -----

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. -----

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. ---

#### ART.5 - OGGETTO -----

La società ha per oggetto le attività di cui all'art. 1, legge 8 novembre 1991, n° 381 ed in particolare, per il perseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà svolgere, le seguenti attività: -----

1) acquistare, affittare, realizzare e condurre impianti, aziende o parti di esse destinati alla produzione, lavorazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli, orticoli, floro-vivaistici, vitivinicoli, zootecnici e di apicoltura-----

- 2) condurre e gestire aziende agrituristiche, valorizzare il patrimonio ambientale, recuperare terre incolte o mal coltivate, gestire e promuovere oasi, ambiti di tutela protetti;-----
- 3) condurre e gestire fattorie sociali e didattiche;-----
- 4) gestire direttamente o per conto di enti e associazioni rifugi alpini e malghe;-----
- 5) acquistare o noleggiare da terzi macchine, attrezzi, prodotti, materiali atti alla produzione e alla commercializzazione;-----
- 6) commercializzare prodotti, materiali, macchine ed attrezzature attraverso la gestione di spacci, negozi e magazzini;-----
- 7) svolgere servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di aree verdi, potatura di alberi ed arbusti, anche con operazioni di dendrochirurgia, sia per conto di Enti Pubblici che per privati, sempre nel rispetto della normativa sulle professioni protette;-----
- 8) svolgere lavori di forestazione e selvicoltura, consolidamento e rimboschimento di terreni;-----
- 9) svolgere attività di costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior-uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano, quali ad esempio campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni;-----
- 10) svolgere attività di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche, quali ad esempio i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche;-----
- 11) svolgere l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale, quali ad esempio le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza-----

12) raccolta, anche differenziata, trasporto, con mezzi propri e per conto terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, smaltimento, commercializzazione, recupero, riciclaggio ed altri atti di gestione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, di rifiuti d'imballaggio, di rifiuti derivanti dalla pulizia di pozzi neri, dal percolato delle discariche, da residui di insediamenti civili ed industriali, di fanghi e liquami derivanti da processi civili ed industriali;-----

13) gestire attività di promozione turistica e territoriale, anche per enti pubblici ed associazioni;-----

14) ideare, organizzare e realizzare eventi culturali, commerciali, fiere, mostre;-----

15) sperimentare e ricercare per conto di enti, istituti, fondazioni e privati tecniche e metodologie innovative nel settore del verde agricolo, urbano e del restauro e conservazione dei giardini e parchi storici e dell'habitat sociale; -----

16) organizzare e gestire in proprio o per conto di enti pubblici ed associazioni corsi professionali, attività di formazione, ricerca e tutoraggio rivolti a giovani, disoccupati, persone svantaggiate e persone in stato di emarginazione sociale;-----

17) organizzare e gestire qualsiasi attività che favorisca il reinserimento sociale e i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui al precedente art. 4 del presente Statuto. -----

La Cooperativa potrà, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con la stessa purché esse siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate socie delle Cooperative. -----

La Cooperativa si propone inoltre: -----

e) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; -----

f) di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----

g) di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. ----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 385/93, Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e loro successive



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

- modificazioni ed integrazioni, potrà: -----
- compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliare di qualsiasi specie nonché operazioni finanziarie - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) e di "leasing" compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi; -----
  - assumere - non nei confronti del pubblico, ed in via non prevalente - partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio; -----
  - assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; -----
  - costituire o partecipare a consorzi, raggruppamenti o associazioni di imprese per la partecipazione a gare d'appalto, ad altri contratti pubblici e privati per l'assunzione di concessioni e la gestione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla creazione di opportunità di sviluppo sociale; -----
  - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni, contratti di programma, accreditamento e/o atti di qualsiasi altra forma negoziale, purché finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate socie della cooperativa. -----

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. -----

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

**ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI**-----

I soci della cooperativa si suddividono in: -----

- 1) soci operatori, a loro volta distinti in -----
- soci lavoratori; -----
- soci in formazione e/o inserimento; -----

- soci volontari; -----  
2) soci finanziatori, a loro volta distinti in -----  
- soci sovventori; -----  
- azionisti di partecipazione cooperativa. -----  
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ----  
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di attività della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----  
L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----  
a) alla loro formazione professionale; -----  
b) al loro inserimento nell'impresa. -----  
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----  
Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----  
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----  
la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----  
i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----  
le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.  
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----  
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----  
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. -----

Al termine di un periodo non superiore a 12 mesi il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori. -----

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito Regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. -----

La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i lavoratori disabili che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare la percentuale dei lavoratori della cooperativa ivi stabilita e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci. -----

Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381 e

successive modificazioni ed integrazioni. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammesse come soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. -----

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

#### ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione; -----

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e - se socio lavoratore - la volontà di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; -----

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991 e s.m.i., oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. -----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente statuto. ---

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di





NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galerna Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

amministrazione. -----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

#### ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. -----

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. -----

#### ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. -----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; -
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione; -----
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

I soci cooperatori, inoltre: -----

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----  
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----  
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----  
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; -----  
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

#### ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

#### ART. 11 - RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----  
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----  
c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, se socio lavoratore: -----

##### a. subordinato -----

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5 -----

##### b. diverso da quello subordinato -----

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa. -----

d) se socio volontario, abbia cessato in via definitiva la propria attività presso la cooperativa. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente

statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione con raccomandata a/r, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. -----

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione - spedita con le forme indicate al precedente capoverso - della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. -----

#### ART. 12 - ESCLUSIONE -----

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore: -----

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; ---

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6; -----

4) se socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -----

a. subordinato -----

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa -----

2. per mutuo consenso -----

3. per dimissioni, anche in periodo di prova -----

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -----

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro -----

b. diverso da quello subordinato -----

1. per mutuo consenso -----

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore --

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore -----

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione e scadenza del termine di adempimento; -----

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione; -----

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e mutualistico, dall'annotazione del provvedimento sul libro soci. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. -----

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE** ---

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto. -----

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

#### **ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE** ----

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto. -----



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è sciolto il rapporto sociale, e la quota restituita dovrà essere eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali se di competenza, può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

#### ART. 15 - MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi o legatari conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. -----

Gli eredi o legatari del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. --

#### ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

#### ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. ---

#### -----TITOLO IV-----

#### -----SOCI FINANZIATORI-----

#### ART. 18 - SOCI SOVVENTORI -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. -----

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori. -----

#### ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. -----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento). -

#### ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----  
b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse; -----

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci

lavoratori; -----  
d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità  
con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di  
recesso. -----

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente  
disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia,  
da apposito regolamento approvato dall'assemblea  
straordinaria. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti  
che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini  
dell'emissione dei titoli. -----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio  
di amministrazione. -----

#### ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere  
attribuito un solo voto. -----

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non  
potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia  
l'ammontare del conferimento effettuato. -----

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio  
sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio  
lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo  
2538, comma 2°, del codice civile. -----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a  
colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto  
nell'apposito libro da almeno tre mesi. -----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori  
non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a  
tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i  
voti dei soci sovventori verranno computati applicando un  
coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il  
numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il  
numero di voti da essi portati. -----

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di  
perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo  
quello dei soci lavoratori. -----

#### ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai  
sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci  
lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.  
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di  
ammissione e le cause di incompatibilità. -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e  
nei termini previsti dall'apposito regolamento; -----

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della  
cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli  
organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi  
applicabili. -----

**ART. 23 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI** -----

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della precedente lettera d) dell'art. 20. -----

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto. -----

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori. -----

**ART. 24 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**---

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 5 del presente statuto. -----

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

**ART 25 - CONFERIMENTI DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. -----

Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori. -----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. -----

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa





NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci, prima della loro emissione, che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; -----

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

-----TITOLO V -----

-----PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO -----

**ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni di Euro 31,00 cadauna; -----

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto; -----

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, finalizzato alle attività di cui al precedente art. 24; -----

d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28; -----

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; --

f) dalla riserva straordinaria. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile è esclusa l'emissione dei titoli. -----

**ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO E RISTORNI**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. -----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di

cui all'articolo 111-septies disp. att. e trans.. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Nel caso sia omessa a termini di legge la relazione sulla gestione, le informazioni sopra richieste dovranno essere fornite nella nota integrativa. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. ---

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione ovvero, in mancanza, nella nota integrativa. -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto del presente statuto, del relativo regolamento e delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile, che in linea generale possono consistere in attribuzioni di capitale per tutti i soci e/o maggiorazioni retributive per i soci lavoratori. -----

#### ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

a) una quota non inferiore al minimo di legge alla riserva

- legale; -----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; -----
- d) un'eventuale quota quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire fra i soci;-----
- 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore; all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----
- 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti; --
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- f) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio residui sia devoluta alla riserva legale o a quella straordinaria, entrambe indivisibili ed irripartibili sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Società. -----

-----TITOLO VI -----

-----GOVERNO DELLA SOCIETA' -----

ART. 29 - ORGANI SOCIALI -----

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. -----

Sono organi della società: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione; -----
- c) il collegio dei sindaci, se nominato; -----
- d) il revisore contabile;-----
- e) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.-----

-----SEZIONE I - ASSEMBLEA -----

ART. 30 - CONVOCAZIONE-----

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti

modalità, alternative tra loro: -----  
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

b) pubblicazione sul quotidiano "Il Piccolo" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

c) avviso comunicato ai soci con lettera ed avviso di ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo: -----

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza; -----

b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno 15 giorni prima dell'adunanza; -----

c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci; -----

d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica dei soci. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o 180 secondo quanto previsto nel precedente articolo 27, per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale nei casi di cui all'art. 2406 c.c. o da tanti soci che esprimano almeno un decimo degli aventi diritto di voto. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. -

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

#### **ART. 31 - ASSEMBLEA ORDINARIA** -----

L'assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. e.)  
TRIESTE

consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; -----

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche; -----

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; -----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; -----

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; -----

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato; -----

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; -----

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -----

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; -----

11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----

12) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. -----

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto. -----

#### **ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

**ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; ----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. ---

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. -----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. -----

**ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA** -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore e sovventore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. -----

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado

e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.-  
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----  
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. -----

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. -----

#### ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e certifica i risultati delle votazioni attestando gli esiti in apposito processo verbale. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

#### ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. -----

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. -----

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. -----

-----SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA -----

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione --- Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli amministratori potranno essere rieletti, secondo i limiti di mandato stabiliti dalle norme. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente se non vi ha già provveduto l'assemblea, e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Agli amministratori delegati spetta la rappresentanza sociale nei limiti della delega loro conferita. -----

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, almeno ogni 180 giorni, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle eventuali controllate. -----

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. -----

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. -----





NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Protij, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

Si applicano ai consiglieri di amministrazione le disposizioni di cui agli art. 2390 in materia di divieto di concorrenza, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea, ed art. 2399 relativamente alla ineleggibilità e decadenza. -----

**ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI** -----

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. -----

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: -----

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; -
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; -----
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, segnalare le modalità di rispetto del requisito di prevalenza mutualistica; -----
- d) elaborare i regolamenti interni previsti dallo statuto; ---
- e) redigere i programmi aziendali; -----
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; -----
- g) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari; -----
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché in favore di altre cooperative; -
- i) designa procuratori conferendo nei limiti di legge parte dei propri poteri e ne determina l'estensione; -----
- l) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa in tutte le categorie fissando le mansioni e la retribuzione; -----
- m) conferire specifiche deleghe ai consiglieri in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli; -----
- n) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.-

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i

consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

La parità di voti nelle deliberazioni comporta la reiezione della proposta. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. -----

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento

dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

**ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI** -----

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea ordinaria. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo organo di amministrazione. -----

**ART. 40 - PRESIDENTE** -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

---SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE ---

**ART. 41 - COLLEGIO SINDACALE NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA**---

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, si compone di tre membri effettivi. Vengono inoltre nominati due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

**ART. 42 - COMPETENZA E RIUNIONI**-----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile, qualora lo stesso non sia stato attribuito obbligatoriamente dalla legge o per decisione dell'assemblea, ad un revisore contabile o ad una società di revisione. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. -----

#### **ART. 43 - CONTROLLO CONTABILE** -----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, quando non sia esercitato dal collegio sindacale. -----

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: -  
1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO  
Dott. ROBERTO COMISSO  
Avv. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040-384787 (4 linee r. a.)  
TRIESTE

trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato. -----

-----TITOLO VII -----

-----DISPOSIZIONI VARIE -----

**ART. 44 - SCIoglimento** -----

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto. -----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze di cui al precedente art. 33, ultimo comma, disporrà in merito a: -----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.-----

**ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE** -----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati; -----

- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; -----
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi; -----
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata. -----

**ART. 46 - CLAUSOLA ARBITRALE** -----

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la Cooperativa; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. -----

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. -----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. -----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa -----

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. -----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. -----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso. -----

**ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI** -----

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 Codice Civile: -----

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato; -----  
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---  
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;  
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; -----  
così come quelle di cui agli artt. 26, 27, 28 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----  
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione. -----

F.TO CARENA GIANCARLO

(L.S.) F.TO ROBERTO COMISSO - NOTAIO

